

Ufficio Territoriale di Stato
- 9 SET. 2019
Reg. 874 Mod. 38
L. DIRETTORE
Per il Direttore
Raffaella Proietti



Allegato "A"

STATUTO
ASSOCIAZIONE
A.I.NET Vivere la Speranza -Amici di Emanuele Cicio
(Associazione Italiana Tumori Neuroendocrini)
Organizzazione di Volontariato

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione A.I.NET Vivere la Speranza - Amici di Emanuele Cicio - **Organizzazione di Volontariato**" in sigla "**A.I.NET Vivere la Speranza ODV**" (Associazione Italiana Tumori Neuroendocrini)

L'Associazione si fregia di un emblema formato da un pettirosso recante una spina nel becco all'interno di un quadrato profilato di nero in campo bianco. Logo con attestato di registrazione per marchio d'impresa al Ministero Sviluppo Economico: registrazione marchio nr.PG2011 C 543 del 09.11.2011, brevetto n.1492374 del 17/5/12

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Montefalco (PG) Piazzetta Don Brizio Casciola,6/7. Essa potrà istituire sedi secondarie, sezioni e succursali, rappresentanze, uffici, in Italia in base alle proprie esigenze organizzative, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
La variazione della sede nell'ambito del Comune di Montefalco (Pg.) non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3 - Durata

La durata è illimitata, un suo eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci nelle forme previste dal presente Statuto.

Art. 4 - Oggetto e scopo

L'Associazione è di carattere morale e culturale senza alcuna finalità di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione ha lo scopo di:

- promuovere la ricerca, lo studio e la prevenzione nel campo delle malattie neoplastiche ed in particolare delle forme rare e meno ampiamente conosciute di tali affezioni, con principale riguardo ai Tumori Neuroendocrini – NET - e alle Neoplasie Endocrine Multiple – MEN - e di favorire il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore delle persone affette da dette malattie e delle loro famiglie e garantire la tutela e la protezione dei loro diritti
- aiutare e sostenere, per quanto possibile, le famiglie delle persone colpite dalle malattie sopra menzionate
- promuovere la partecipazione civica affinché i cittadini stessi siano protagonisti delle azioni di tutela in ambito sanitario, nonché le attività educativo-divulgative relative all'ambito d'interesse dell'Associazione.

L'associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore- d'ora in avanti CTS).

In particolare:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione, in particolare, porrà in essere le seguenti attività:

- sostegno a favore delle persone affette da malattie neoplastiche e delle patologie affini e delle loro famiglie nella soluzione dei differenti problemi che si possono presentare durante il periodo di cura, e al fine di assicurare alle persone malate il trattamento ottimale nel corso della malattia e favorire il loro reinserimento nella vita normale;
- beneficenza diretta, attraverso l'erogazione diretta di fondi, o di beni in natura provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, da destinare all'assistenza in favore delle persone affette da malattie neoplastiche e delle patologie affini e delle loro famiglie

- beneficenza indiretta attraverso l'erogazione gratuita ad altri Enti e/o Associazioni aventi finalità non lucrative di somme in denaro e/o di specifiche attrezzature medico-scientifiche, acquisite attraverso i fondi derivanti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, da destinare alla ricerca scientifica e alle cure nel campo delle malattie neoplastiche e delle patologie affini, e delle loro famiglie;
- organizzazione e finanziamento di pubblicazioni, indagini statistiche, borse di studio e dottorati di ricerca, seminari, ecc, dirette a migliorare e diffondere le conoscenze in materia di prevenzione e cura delle malattie neoplastiche e delle patologie affini;
- rapporti e attività di collaborazione e di confronto con altre Associazioni aventi fini istituzionali analoghi e con tutte le organizzazioni apolitiche che possono contribuire a risolvere i problemi delle persone affette da malattie neoplastiche e delle loro famiglie;
- organizzazione di corsi, conferenze, convegni, seminari, laboratori formativi e di studio ed ogni altra attività finalizzata agli scopi sociali con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di organizzazioni di volontariato.

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali possono essere costituiti Comitati Scientifici.

Il Comitato Scientifico è formato da sostenitori e/o soci dell'Associazione di qualunque categoria che abbiano professionalità, cultura ed esperienza da poter mettere al servizio di progettualità e di iniziative da suggerire e da realizzare in nome dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico non sono determinabili numericamente e consultati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea anche separatamente, secondo il contributo che ogni membro di detto Comitato sarà di volta in volta in grado di offrire sia in relazione all'iniziativa da intraprendere sia in rapporto al tempo e alla disponibilità che progetti e iniziative possono richiedere. I membri del Comitato scientifico possono essere essi stessi redattori di progetti, autori di testi da pubblicare, recensori e divulgatori in nome dell'Associazione. Per eventuali rimborsi di spese vive sostenute dai membri del Comitato provvede con delibera il Consiglio direttivo.

L'associazione ha, altresì, lo scopo di favorire le condizioni che consentano ad ogni essere umano di realizzare se stesso per mezzo della creatività e della libera espressione del pensiero; è anche scopo dell'Associazione lo svolgimento di attività nel settore della cultura e dell'arte.

L'Associazione che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, si prefigge lo scopo di perseguire esclusive finalità di solidarietà ed impegno civile, senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli associati e di coloro che stabiliscano rapporti di collaborazione con l'Associazione.

L'Associazione è espressione di una collaborazione spontanea fra persone di età, interessi ed occupazioni differenti nell'intento di convogliare le competenze e le passioni di ognuno in un'unica officina di idee, attività, pensieri e progetti ed attraverso l'uso dell'arte, della creatività e di ogni mezzo di espressione, intende proporsi come nuovo strumento di promozione culturale per favorire l'inclusione sociale.

L'Associazione intende ricercare quelle forme d'arte, di creatività e di pensiero che, con una chiave di lettura psicoanalitica, insegnino a decifrare i fenomeni della modernità e si propone di cogliere, tradurre e restituire con la propria attività, in

rapporto al disagio contemporaneo della civiltà, la ricchezza e le potenzialità che abitano bambini, giovani e adulti esclusi dal legame sociale.

La sfida che l'associazione si pone è quella di creare e promuovere occasioni di scambio e di crescita, integrando sul territorio regionale, nazionale ed internazionale esperienze di creatività artistica e culturale nei settori dell'arte, del cinema, della musica, del teatro, della narrativa e dalle nuove possibilità offerte da web e dall'informatica in generale, tramite la realizzazione di rassegne, conferenze, laboratori e manifestazioni ludiche in generale con uno sguardo sempre attento alle effervescenze e alle marginalità urbane, sociali e individuali.

E' in particolare attraverso l'uso dell'arte e di ogni altro mezzo di espressione creativa che l'associazione intende proporsi come strumento di promozione culturale mirato a favorire l'inclusione sociale e, parallelamente ad essa, la ricostruzione di una comunicazione operosa fra le persone e fra queste e i loro spazi urbani (lavorativi, ricreativi o di servizio).

Per il perseguimento del proprio scopo istituzionale e nell'intento di operare a valenza collettiva, l'Associazione si propone di realizzare un proprio inserimento in strutture quali asili, scuole, università, scuole di specializzazione, istituiti per minori, centri di aggregazione, centri di salute mentale, ospizi, ospedali, centri sociali, luoghi di culto, luoghi di cultura, spazi pubblici e/o privati e di alimentare la creazione di una rete sempre in evoluzione che veda coinvolte scuole, teatri, fondazioni, biblioteche, università e spazi pubblici. Lo scopo verrà perseguito attraverso un'opera di sensibilizzazione e di educazione dei cittadini e delle varie realtà politiche e sociali anche in collaborazione con i vari Enti pubblici interessati.

Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà promuovere ambiti di confronto e di collaborazione con esperienze nazionali ed internazionali.

L'Associazione si propone di facilitare la fruibilità dei frutti dell'espressione creativa, sia attraverso l'educazione, sia promuovendone la conoscenza. Intende essere agente facilitante i rapporti fra gli artefici della creatività e le pubbliche istituzioni.

L'Associazione opererà per promuovere, organizzare, gestire, iniziative temporanee o permanenti, che possano avere evidenti ricadute positive a beneficio dell'intera collettività. In particolare si adopererà per facilitare la più diretta reazione tra espressione creativa e fruibilità delle opere dell'ingegno umano, soprattutto nei confronti delle componenti sociali che dovrebbero affrontare i maggiori ostacoli per accedervi.

L'Associazione potrà dare adesione a Consorzi o Movimenti che, sia a livello provinciale, regionale e nazionale perseguano scopi affini od analoghi a proprio. L'Associazione potrà a sua volta concedere adesioni al proprio movimento ad altre Associazioni aventi scopi affini od analoghi.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto

articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

L'associazione può farsi promotrice di attività culturali in genere e di quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative.

ART. 5 – Attività di volontariato e organizzazione

L'attività dell'Associazione è svolta attraverso i volontari che operano in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente fissati dall'Associazione stessa.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo con l'Associazione stessa come pure con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore

L'Associazione provvederà ad assicurare gli aderenti che prestino opera di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile contro terzi.

ART.6 - Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto .

I soci non devono svolgere attività contrastanti od incompatibili con i fini dell'Associazione. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti debbono:

- a) Essere di specchiata moralità
- b) Accettare incondizionatamente il presente statuto ed uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni dell'eventuale regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo ed affisso nella sede sociale.

Chiunque desideri essere ammesso all'Associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo. Con la domanda si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di socio.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale, tenuto conto delle informazioni del caso, prende le opportune deliberazioni. Il socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, rendendosi pertanto responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque nocca con il suo comportamento a buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a sei mesi, fermi tutti i suoi obblighi sociali.

Nei casi di particolare gravità il Consiglio Direttivo può anche deliberare l'espulsione del socio.

Contro le decisioni, di non ammissione o di espulsione, del Consiglio Direttivo, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

L'elenco dei soci dovrà essere sempre esposto nella sede sociale affinché tutti possano prenderne visione.

Soci particolarmente esperti nei diversi settori potranno essere incaricati, sempre che liberamente disponibili, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, dei controlli atti ad assicurare, nei limiti del possibile, l'autenticità del materiale esposto nella sede dell'associazione.

Ogni socio è responsabile del materiale esposto che deve avere le caratteristiche specifiche d'oggetti da collezione.

ART. 7 – Categorie di soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- ° SOCI FONDATORI, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e versato un contributo al momento della costituzione dell'Associazione
- ° SOCI ORDINARI, coloro che maggiorenni, condividano ed accettino le finalità ed i modi di attuazione dell'Associazione; l'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati che verrà esaminata dal Consiglio Direttivo, il

quale delibera insindacabilmente in merito all'accettazione delle domande medesime a maggioranza assoluta dei presenti.

° SOCI SOSTENITORI, coloro che aderiscono agli scopi dell'Associazione ed intendono favorire il raggiungimento degli stessi, impegnandosi a versare un contributo, i cui importo è annualmente determinato da Consiglio Direttivo.

° SOCI BENEMERITI, coloro che attraverso prestazioni gratuite d'opera, contributi economici e donazioni di beni contribuiscono al funzionamento e alla vita dell'Associazione e che vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo a voti unanimi

° SOCI ONORARI, sono enti, associazioni, istituti, persone fisiche o giuridiche di prestigio e particolare statura morale che favoriscono in vari modi lo sviluppo e l'opera dell'associazione o che contribuiscono alle iniziative con erogazioni, o collaborazioni straordinarie. I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali salvo eccezioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo a voti unanimi.

Il diritto di voto spetta a tutti i soci.

ART. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde:

- a) Per decesso
- b) Per rinuncia scritta che ha efficacia da momento della sua presentazione al Consiglio Direttivo. Chi recede dalla qualità di socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione
- c) Per esclusione in seguito a persistente inosservanza delle norme statutarie ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 5 del presente Statuto. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo .
- d) Per radiazione del socio per morosità. La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso, oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

ART. 9 – Diritti e Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e di volontariato, ma impegna gli aderenti:

- a) Al rispetto dello Statuto e dell'atto costitutivo in ogni sua parte
- b) Ad ottemperare alle prescrizioni degli organi sociali

- c) Al versamento delle quote associative, alle scadenze fissate , per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo
- d) A non svalutare o comunque compromettere, con la loro azione, la dignità di socio o quella dell'Associazione

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età, il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Associazione. Ad ogni socio viene rilasciata una tessera che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi dell'Associazione.

ART.10 – Tasse di ammissione e quote sociali

Le tasse di ammissione e le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno.

ART.11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- c) IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE, IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

Nessuna carica è retribuita; non possono essere costituiti rapporti di lavoro subordinato o autonomo di qualsiasi genere tra L'Associazione ed i propri aderenti; il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione entro i limiti prefissati dell'assemblea.

ART. 12 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per:

- ❖ Discutere e deliberare sulla rendicontazione economico-finanziaria preventiva e consuntiva
- ❖ Discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo
- ❖ Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'adeguamento delle quote sociali
- ❖ Approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo
- ❖ Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e
- ❖ Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo

- ❖ Stabilire la composizione numerica del Consiglio Direttivo
- ❖ Deliberare in genere sulle competenze ad essa attribuite dall'art. 25 del D.Lgs. n. 117/2017

ART. 13 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o per volontà del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi le necessità.

L'invito verrà inviato mediante lettera con le stesse modalità dell'art. 14.

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

Deliberare lo scioglimento dell'associazione

Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo

ART. 14 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea composta da soci fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti ed onorari è convocata da Presidente del Consiglio Direttivo.

La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera semplice o tramite internet con e-mail, nonché per affissione nella sede sociale, agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti dell'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea; qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla Convocazione dell'assemblea ordinaria richiesta dai soci entro trenta giorni.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo l'assemblea ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del consiglio dimissionario, o in difetto, dall'organo specificato al comma precedente.

ART. 15 – Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti. Per la validità dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione devono essere presenti (anche tramite delega) almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli associati.

La seconda convocazione può aver luogo non meno di un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione e non oltre il giorno successivo alla stessa.

Le deliberazioni sono valide, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con il raggiungimento della metà più uno dei voti espressi, le votazioni avvengono per alzata di mano ed ogni associato ha diritto ad un solo

voto (è ammesso l'intervento ed il voto per delega scritta nella misura massima di due deleghe per associato ed in ogni caso non è ammessa la delega ad un membro del Consiglio Direttivo) .

Di ogni assemblea si deve redigere un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante.

Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci in pari con il pagamento delle quote sociali.

ART. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo e sua convocazione

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta elegge a maggioranza assoluta il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedono almeno tre consiglieri.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in ogni caso di voto pari prevale il voto del Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- Predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- Predisporre annualmente le rendicontazioni economico-finanziarie preventive e consuntive
- Deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, obazioni e contribuzioni varie
- Proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello Statuto
- Altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione

- Acquistare, vendere, permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili, stipulare mutui e tutti gli atti ed i contratti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale
- Nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere
- Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento
- Nominare i soci onorari, deliberare sulla domanda di ammissione dei soci ordinari, stabilire l'importo del contributo che devono versare i soci sostenitori, deliberare l'esclusione del socio ai sensi dell'articolo 8 lettera b) ,c) e d)
- Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale

ART. 17 – Composizione e durata del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di venticinque membri, a seconda delle determinazioni dell'assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche con la presenza dei vari Consiglieri in videoconferenza/teleconferenza (esempio via skype o altri sistemi di collegamento in videoconferenza).

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, od eventualmente del Commissario Straordinario, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

ART. 18 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali; è rieleggibile più volte consecutivamente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali; ha la responsabilità di fare eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti assicurando lo sviluppo organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione di cui firma gli atti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento; la firma de Vice Presidente di per se stesso giustifica l'impedimento del Presidente.

In caso di impedimento, assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età, in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 19 – Segretario

Il Segretario, che dura in carica tre anni, è un componente del Consiglio Direttivo.

Coadiuvava il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle pratiche che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi soci e tiene aggiornato lo schedario.

Redige e cura la tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e quelli relativi alle assemblee generali dei soci, curando che i verbali suddetti siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

ART. 20 – Tesoriere

Il tesoriere, che dura in carica tre anni, è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse od affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente.

Provvede alla tenuta in regola de libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

Provvede alla compilazione della rendicontazione economica-finanziaria annuale, seguendo a riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e de Presidente, da sottoporre all'esame ed all'approvazione de Consiglio Direttivo.

Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.

Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare alcuna somma dal c/c come pure non potrà effettuare pagamenti o riscossioni, senza i regolari mandati firmati dal Presidente o, in sua assenza od in caso di impedimento , dal Vice presidente.

Ogni tre mesi il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo la situazione di cassa aggiornata.

E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

ART. 21 – Regolamenti

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione ed approvazione dei regolamenti esecutivi per il funzionamento dell'Associazione in tutte le sue articolazioni operative, consultive, tecniche e scientifiche.

I regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo sono soggetti a parere obbligatorio e vincolante dell'Assemblea.

ART. 22 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione
- b) Dal Fondo Sociale liberamente versato da quanti vogliono in modo irrevocabile contribuire a tale titolo
- c) Dalle entrate sociali di altra natura permesse dalla legge

2) Gli avanzi di gestione sono destinati alle finalità istituzionali dell'Associazione

3) Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l'Associazione trae le risorse economiche dalle seguenti entrate:

a) Contributi:

- Contributi o quote associative degli associati ed aderenti
- Contributi annuali dei soci sovventori
- Contributi da privati
- Contributi da organizzazioni internazionali

b) Attività istituzionali

- Contributi dello Stato, da Enti o da istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- Rimborsi derivanti da convenzioni

c) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

- Attività di vendita occasionali od iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze od in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso fini istituzionali dell'Associazione
- Attività di vendita di beni ricevuti a titolo gratuito ai fini di sovvenzione
- Cessione di beni prodotti dai volontari
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale



- Attività di prestazione di servizi, conformi alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici non eccedenti il 50% dei costi di diretta imputazione

d) Altri proventi

- Donazioni e lasciti testamentari
- Redditi derivanti dal suo patrimonio

Tutte le predette entrate costituiscono patrimonio dell'Associazione, insieme alle contribuzioni che i soci fondatori fanno alla costituzione dell'Associazione.

Gli associati non possono vantare diritti su quanto versato all'Associazione, né comunque sul patrimonio della stessa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà effettuare compravendite e permuta di beni immobili e mobili registrati, stipulare mutui e compiere ogni altra operazione di carattere economico purché confacente agli scopi ed alle finalità dell'Associazione.

ART. 23 - Scritture contabili

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo nonché il libro dei soci dell'associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia richiesta con motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 24 – Rendicontazioni economico-finanziarie preventive e consuntive

Le rendicontazioni economico-finanziarie preventive e consuntive debbono essere depositate presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima della convocazione dell'assemblea ordinaria.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare ed a rendicontazione economico-finanziaria consuntiva dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

La rendicontazione economico-finanziaria, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione con distinzione fra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle altre attività direttamente connesse, deve contenere una descrizione sintetica dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti.

ART. 25 – Raccolta pubblica dei fondi

Indipendentemente dalla redazione della rendicontazione economico-finanziaria annuale, l'Associazione redige per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi, eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensibilizzazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un'apposita e separata rendicontazione dalla quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una dettagliata relazione illustrativa, le entrate e le uscite relative a ciascuna attività occasionale di raccolta pubblica di fondi.

ART. 26 – Rendicontazione sociale (relazione di missione)

Entro il termine di cui all'articolo precedente l'Associazione deve predisporre la rendicontazione sociale dalla quale devono emergere le seguenti informazioni:

- Introduzione – metodologia adottata per la redazione della rendicontazione sociale
- Informazioni generali sull'Ente e sugli amministratori
- Struttura, governo e amministrazione dell'Associazione
- Obiettivi e attività
- Esame della situazione finanziaria
- Altre informazioni opzionabili

ART. 27 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire ai soci e a chiunque altro, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge statuto o regolamento abbiano finalità istituzionali affini. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione con l'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo può costituire un fondo patrimoniale per sovvenire ad eventuali perdite degli esercizi successivi. Può costituire un accantonamento di fondi in previsione della manutenzione di eventuali immobili acquistati, presi in locazione o in comodato.

ART. 28 – Scioglimento e liquidazione

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste da Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017. Qualora nel corso della vita dell'Associazione, essa abbia usufruito di strutture immobiliari altrui concesse a qualsiasi titolo, queste devono essere restituite ai proprietari nelle condizioni in cui furono concesse, salvo il normale deterioramento d'uso.

ART. 29 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Perugia.

ART. 30 - Disposizioni finali

Per disciplinare tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alle leggi ed ai regolamenti dello Stato vigenti in materia specifica.

Barbara Palmero

Adèle Sautier